

Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei *Final Terms* e dei relativi allegati (cd. Condizioni Definitive), applicabili agli strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo di lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con la presente traduzione, od eventuali omissioni nella stessa, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di predisporre, ovvero consegnare, la presente traduzione ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) il presente documento è una traduzione dei *Final Terms* in lingua inglese; esso è messo a disposizione da Credit Suisse AG al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei *Final Terms* redatto ai sensi dell'Articolo 5.4 della Direttiva Prospetti (come di seguito definita), e, in tal senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, ai fini di avere una informativa completa sull'Emittente e sull'offerta e quotazione degli strumenti finanziari, di seguito individuati, a leggere attentamente le informazioni contenute nei *Final Terms* e nel Prospetto di Base come integrato.



Condizioni Definitive per l'emissione di LastLook Bonus Certificates in EUR su WTI Light Sweet Crude Oil

Il presente documento (il presente "**Documento**" o le "**Condizioni Definitive**") costituisce le Condizioni Definitive per i sopra indicati prodotti con partecipazione (i "**Prodotti Complessi**") nel significato di cui all'Articolo 22 (4) del Regolamento della Commissione (CE) N. 809/2004 come modificato, e del § 6 (3) della Legge Tedesca sui Prospetti di Strumenti Finanziari (Wertpapierprospektgesetz, "WpPG"), di cui al Prospetto di Base per l'emissione di Prodotti con Partecipazione da parte di Credit Suisse AG (versione in lingua inglese) del 22 giugno 2017, come da ultimo modificato dal Supplemento N. 9 del 9 maggio 2018 (il "**Prospetto di Base**").

Credit Suisse AG, una società per azioni ai sensi della legge svizzera ("**Credit Suisse**"), che agisce tramite la propria Succursale di Nassau (l'"**Emittente**"), emetterà i Prodotti Complessi in forma non cartacea.

Le presenti Condizioni Definitive sono state predisposte ai fini dell'Articolo 5 (4) della Direttiva 2003/71/CE e devono essere lette congiuntamente a tutte le informazioni contenute nel Prospetto di Base e in qualsiasi supplemento al Prospetto di Base (inclusa qualsiasi informazione ivi inclusa mediante riferimento) al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie richieste per una valutazione dell'Emittente e dei Prodotti Complessi. Una nota di sintesi specifica dell'emissione è allegata alle Condizioni Definitive.

Il presente Documento, che contiene il Regolamento dei Prodotti Complessi completo (il "**Regolamento**"), è stato predisposto sulla base del Prospetto di Base, che è stato depositato come un prospetto di base nel significato di cui al § 6 della WpPG presso la *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* ("**BaFin**") in quanto autorità competente ai sensi della WpPG, che recepisce la Direttiva UE 2003/71/CE, come modificata (la "**Direttiva Prospetti**") nel diritto tedesco.

Il presente Documento costituisce le Condizioni Definitive per i Prodotti Complessi nel significato di cui alle Regole Aggiuntive per la Quotazione dei Derivati di SIX Swiss Exchange Ltd (la "**Borsa Svizzera SIX**") dove la Borsa Svizzera SIX ha solamente esaminato il Regolamento contenuto nel Prospetto di Base. Le Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base costituiscono il prospetto di quotazione completo nel significato di cui alle Regole Aggiuntive per la Quotazione dei Derivati della Borsa Svizzera SIX.

Un Prodotto Complesso non costituisce un organismo di investimento collettivo nel significato di cui alla Legge Federale Svizzera sugli Organismi di Investimento Collettivo ("CISA**"). Pertanto, non è soggetto all'autorizzazione o supervisione da parte dell'Autorità di Vigilanza Svizzera per i Mercati Finanziari FINMA ("**FINMA**"). Gli investitori sopportano il rischio emittente.**

La versione in lingua inglese del presente Documento avrà efficacia prevalente e vincolante. La traduzione in lingua tedesca del presente Documento viene fornita solo per convenienza.

I Prodotti Complessi e, in alcuni casi, gli eventuali titoli da consegnarsi quando i Prodotti Complessi vengono rimborsati, non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi del *Securities Act* Statunitense del 1933, come modificato (il "*Securities Act*"), o presso qualsiasi autorità regolamentare per gli strumenti finanziari di qualsiasi stato o altra giurisdizione degli Stati Uniti, e la negoziazione sui Prodotti Complessi non è stata approvata da parte della *Commodity Futures Trading Commission* Statunitense (la "CFTC**") ai sensi del *Commodity Exchange Act* Statunitense del 1936, come modificato (il "**CEA**"), o da parte della *Securities Exchange Commission* Statunitense (la "**SEC**"). Nessun Prodotto Complesso, o diritto correlato, può in alcun momento essere offerto, venduto, rivenduto o consegnato, direttamente o indirettamente, all'interno degli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, qualsiasi *U.S. person* (come qui definita) o ad altri per l'offerta, vendita, rivendita, o consegna, direttamente o indirettamente, all'interno degli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, qualsiasi *U.S. person* (come qui definita). I termini utilizzati nel presente paragrafo e non altrimenti qui definiti hanno il significato ad essi attribuito dalla *Regulation S* ai sensi del *Securities Act*.**

Un'offerta o vendita dei Prodotti Complessi, o diritto correlato, direttamente o indirettamente, all'interno degli Stati Uniti, o per conto o a beneficio di, qualsiasi *U.S. person* (come qui definita) può violare gli obblighi di registrazione di cui al *Securities Act* e/o di cui alle normative sugli strumenti finanziari degli stati e territori statunitensi. Inoltre, in assenza di una esenzione da parte della CFTC, le offerte, vendite, rivendite, negoziazioni o consegne di Prodotti Complessi, o diritto correlato, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, *U.S. person*, possono costituire una violazione della legge degli Stati Uniti che disciplina la negoziazione di merci.

Un'offerta, trasferimento o vendita di Prodotti Complessi, o diritto correlato, direttamente o indirettamente, all'interno degli Stati Uniti, o per conto o a beneficio di, *U.S. person* (come qui definite) che violi gli obblighi di registrazione di cui al *Securities Act* e/o di cui alle normative sugli strumenti finanziari degli stati e territori statunitensi che disciplinano la negoziazione di merci non sarà riconosciuta. Inoltre, prima di un rimborso dei Prodotti Complessi mediante consegna fisica, il portatore potrebbe essere obbligato a dichiarare (i) di non essere una *U.S. person*, (ii) che i Prodotti Complessi non sono rimborsati per conto di una *U.S. person*, e (iii) che non saranno consegnati attivi all'interno degli Stati Uniti o a o per conto o a beneficio di, una *U.S. person*.

Né il presente Documento né alcuna copia del medesimo può essere inviata, ricevuta o distribuita negli Stati Uniti o a qualsiasi *U.S. person* (come qui definita) o in qualsiasi altra giurisdizione tranne nei casi in cui ciò avvenga nel rispetto della rilevante normativa applicabile. Il presente Documento non può essere riprodotto in tutto o in parte, senza il consenso scritto dell'Emittente.

Come qui utilizzata, "*U.S. person*" indica una persona che sia una o più delle seguenti: (1) una "*U.S. person*" come definita nella *Regulation S* ai sensi del *Securities Act*, (2) una "*U.S. person*" come definita nelle Linee Guida Interpretative e Dichiarazione Politica Relativa al Rispetto di Alcuni Regolamenti Swap promulgate dalla CFTC, come modificate, cambiate o integrate di volta in volta, ai sensi del CEA, e (3) una persona diversa da una "*Non-United States person*" come definita alla Regola 4.7 della CFTC.

Inoltre, i Prodotti Complessi non possono essere offerti o venduti o altrimenti trasferiti, né possono essere effettuate operazioni su tali Prodotti Complessi, in alcun momento, rivolta a, o per conto o a beneficio di (i) una "*United States person*" come definita alla sezione 7701(a)(30)

dell' *Internal Revenue Code* Statunitense (il "Codice") o (ii) persone che non siano *United States person* come definite alla sezione 7701(a)(30) del Codice ("*Non-U.S. Person*") e che siano coinvolte negli affari di una società commerciale o impresa statunitense ai fini dell'imposta sul reddito federale statunitense (tali *Non-U.S. Person*, congiuntamente alle *United States person*, le "Persone Vietate"). Nessun soggetto può offrire, vendere, negoziare, consegnare o effettuare operazioni sui Prodotti Complessi rivolta a, o per conto o a beneficio di, Persone Vietate in alcun momento.

Data: 18 maggio 2018

CH0413818953

DOCUMENTI DISPONIBILI

Copie del Prospetto di Base (incluso qualsiasi supplemento al Prospetto di Base), qualsiasi traduzione della nota di sintesi predisposta nell'ambito della notifica del Prospetto di Base (se del caso), i documenti dai quali vengono incorporate per riferimento informazioni nel presente Prospetto di Base (incluso qualsiasi supplemento al Prospetto di Base), le presenti Condizioni Definitive e l'atto costitutivo di Credit Suisse possono essere ottenuti dal, e saranno consegnati su richiesta da parte del, Agente per i Pagamenti presso Credit Suisse AG, VUCC 23, Transaction Advisory Gruppo, 8070 Zurigo, Svizzera, durante il periodo di validità del Prospetto di Base, senza costi aggiuntivi. Copie del Prospetto di Base (incluso qualsiasi supplemento al Prospetto di Base), qualsiasi traduzione della nota di sintesi predisposta nell'ambito della notifica del Prospetto di Base (se del caso), i documenti dai quali vengono incorporate per riferimento informazioni nel presente Prospetto di Base (incluso qualsiasi supplemento al Prospetto di Base) sono altresì a disposizione sul sito internet di Credit Suisse (www.credit-suisse.com/derivatives) selezionando "Mostra solo i Prospetti di Base svizzeri" all'interno di questo sito internet. Copie delle presenti Condizioni Definitive sono inoltre disponibili sul sito internet www.credit-suisse.com/derivatives selezionando "Mostra solo i Prospetti di Base svizzeri" all'interno di questo sito internet e poi "Condizioni Definitive".

Consenso all'uso del Prospetto di Base

Subordinatamente alle seguenti condizioni, l'Emittente acconsente all'utilizzo del Prospetto di Base (ai sensi del quale si svolge l'offerta dei Prodotti Complessi) e delle presenti Condizioni Definitive con riferimento ad una successiva rivendita o collocamento finale dei Prodotti Complessi da parte di ogni intermediario finanziario (consenso generico) durante il periodo di validità del Prospetto di Base. L'Emittente accetta la responsabilità per il contenuto del Prospetto di Base e delle presenti Condizioni Definitive anche con riferimento ad una successiva rivendita o collocamento finale dei Prodotti Complessi da parte di qualsiasi intermediario finanziario a cui sia stato concesso il consenso di usare il Prospetto di Base e le presenti Condizioni Definitive. Il consenso generico all'uso del Prospetto di Base e delle presenti Condizioni Definitive viene concesso in relazione alla successiva rivendita o collocamento finale dei Prodotti Complessi in Italia.

La successiva rivendita o collocamento finale dei Prodotti Complessi da parte degli intermediari finanziari può avvenire durante il periodo di validità del Prospetto di Base.

Nel caso in cui un'offerta di Prodotti Complessi venga effettuata da parte di un intermediario finanziario, tale intermediario finanziario dovrà fornire informazioni sui termini e condizioni dell'offerta ai potenziali investitori nel momento in cui viene effettuata l'offerta.

Ciascun intermediario finanziario dovrà pubblicare sul proprio sito internet una dichiarazione nel senso di star utilizzando il Prospetto di Base e le presenti Condizioni Definitive con il consenso dell'Emittente e in conformità alle condizioni applicabili a tale consenso.

REGOLAMENTO DEI PRODOTTI COMPLESSI

Quanto segue costituisce il Regolamento dei Prodotti Complessi, che disciplinerà l'emissione dei Prodotti Complessi. Il presente Regolamento dovrebbe essere letto congiuntamente a tutte le altre sezioni del presente Documento e del Prospetto di Base.

Un Prodotto Complesso non costituisce un organismo di investimento collettivo nel significato di cui alla Legge Federale Svizzera sugli Organismi di Investimento Collettivo (la "CISA"). Pertanto, non è soggetto all'autorizzazione o supervisione da parte della Autorità di Vigilanza Svizzera per i Mercati Finanziari FINMA ("FINMA"). Gli investitori sopportano il rischio emittente. I Prodotti Complessi sono prodotti strutturati nel significato di cui alla CISA.

Sezione 1 Definizioni e Termini Chiave

Sezione 1.1 Termini, Definizioni e Altre Informazioni della Specifica Emissione

A. Informazioni sull'Emissione

Nome del Prodotto	Bonus Certificates su una Merce.																												
Categoria del Prodotto SSPA	Prodotti di Investimento, Partecipazione, Bonus Certificate (1320*), veda la SSPA Swiss Derivative Map sul sito www.sspa-association.ch . Il numero di classificazione dell'Associazione Svizzera per i Prodotti Strutturati sopra indicato è contrassegnato con un asterisco (*), il che significa che le caratteristiche dei Prodotti Complessi differiscono leggermente da quelle di un Bonus Certificates (1320), come descritto nella SSPA Swiss Derivative Map.																												
Caratteristiche del Prodotto	<table> <tr> <td>LastLook:</td> <td>Applicabile</td> </tr> <tr> <td>Lookback:</td> <td>Non applicabile</td> </tr> <tr> <td>Spread Sottostante:</td> <td>Non applicabile</td> </tr> <tr> <td>Caratteristica Paniere:</td> <td>Non applicabile</td> </tr> <tr> <td>Caratteristica Bear:</td> <td>Non applicabile</td> </tr> <tr> <td>Struttura Inversa:</td> <td>Non applicabile</td> </tr> <tr> <td>COSI:</td> <td>Non applicabile</td> </tr> <tr> <td>Pagamento(i) degli Interessi:</td> <td>Non applicabile</td> </tr> <tr> <td>Call dell'Emittente:</td> <td>Non applicabile</td> </tr> <tr> <td>Pagamento(i) del Payout:</td> <td>Non applicabile</td> </tr> <tr> <td>Pagamento(i) di Premi:</td> <td>Non applicabile</td> </tr> <tr> <td>Barriera Trigger:</td> <td>Non applicabile</td> </tr> <tr> <td>Cap:</td> <td>Non applicabile</td> </tr> <tr> <td>Regolamento Fisico:</td> <td>Non applicabile</td> </tr> </table>	LastLook:	Applicabile	Lookback:	Non applicabile	Spread Sottostante:	Non applicabile	Caratteristica Paniere:	Non applicabile	Caratteristica Bear:	Non applicabile	Struttura Inversa:	Non applicabile	COSI:	Non applicabile	Pagamento(i) degli Interessi:	Non applicabile	Call dell'Emittente:	Non applicabile	Pagamento(i) del Payout:	Non applicabile	Pagamento(i) di Premi:	Non applicabile	Barriera Trigger:	Non applicabile	Cap:	Non applicabile	Regolamento Fisico:	Non applicabile
LastLook:	Applicabile																												
Lookback:	Non applicabile																												
Spread Sottostante:	Non applicabile																												
Caratteristica Paniere:	Non applicabile																												
Caratteristica Bear:	Non applicabile																												
Struttura Inversa:	Non applicabile																												
COSI:	Non applicabile																												
Pagamento(i) degli Interessi:	Non applicabile																												
Call dell'Emittente:	Non applicabile																												
Pagamento(i) del Payout:	Non applicabile																												
Pagamento(i) di Premi:	Non applicabile																												
Barriera Trigger:	Non applicabile																												
Cap:	Non applicabile																												
Regolamento Fisico:	Non applicabile																												
Sottostante	la Merce, come descritta alla sottosezione D.																												
Codici Titoli	<table> <tr> <td>Swiss Sec. No.</td> <td>41 381 895</td> </tr> <tr> <td>ISIN</td> <td>CH 041 381 895 3</td> </tr> <tr> <td>Simbolo SIX</td> <td>ACXBCS</td> </tr> </table>	Swiss Sec. No.	41 381 895	ISIN	CH 041 381 895 3	Simbolo SIX	ACXBCS																						
Swiss Sec. No.	41 381 895																												
ISIN	CH 041 381 895 3																												
Simbolo SIX	ACXBCS																												
Emittente	Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurigo, Svizzera, che agisce tramite la propria Succursale di Nassau, Shirley & Charlotte Streets, Nassau, Bahamas. L'Emittente è autorizzato e soggetto a vigilanza dalla FINMA in Svizzera.																												
Lead Manager	Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurigo, Svizzera																												
Dealer	Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurigo, Svizzera In relazione all'offerta dei Prodotti Complessi in Italia: Credit Suisse (Italia) S.p.A. (il Dealer Italiano), Via Santa Margherita 3, 20121 Milano MI, Italia, che, agisce anche in qualità di responsabile del collocamento dei Prodotti Complessi come definito all'articolo 93-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato.																												
Agente per i Pagamenti	Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurigo, Svizzera, e qualsiasi agente o altro soggetto che agisca per conto di tale Agente per i Pagamenti e qualsiasi successore nominato dall'Emittente.																												
Agente di Calcolo	Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurigo, Svizzera, e qualsiasi agente o altro soggetto che agisca per conto di tale Agente di Calcolo e qualsiasi successore nominato dall'Emittente.																												
Agente per la Quotazione	Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurigo, Svizzera																												
Spese/Commissioni addebitate dall'Emittente ai	Nessuna																												

Portatori Post Emissione	
Commissione di Collocamento	fino all'1,00% p.a. (in percentuale del Taglio e incluso nel Prezzo di Emissione), pagabile dall'Emittente al collocatore. Il Prezzo di Offerta e i termini dei Prodotti Complessi tengono conto di tale commissione e, di conseguenza, il Prezzo di Offerta può essere superiore al valore di mercato dei Prodotti Complessi alla Data di Emissione.
Negoziazione (Mercato Secondario)	<p>In normali condizioni di mercato, Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurigo, Svizzera, cercherà di fornire un mercato secondario, ma non è soggetta ad alcun obbligo in tal senso.</p> <p>Su richiesta dell'investitore, Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurigo, Svizzera, cercherà di fornire prezzi denaro-lettera per i Prodotti Complessi, a seconda delle effettive condizioni di mercato. Vi sarà una differenza di prezzo tra i prezzi denaro e lettera (spread).</p> <p>I Prodotti Complessi sono negoziati in unità e sono prenotati di conseguenza.</p> <p>Prezzi indicativi di negoziazione possono essere ottenuti alle pagine Reuters CSZEQ00 e Bloomberg CSZE.</p>
Quotazione / Ammissione alla Negoziazione	<p>Sarà presentata domanda di quotazione dei Prodotti Complessi su SIX Swiss Exchange Ltd per la negoziazione sulla sua piattaforma per i Prodotti Strutturati. Ci si attende che i Prodotti Complessi saranno ammessi alla negoziazione su SIX Swiss Exchange Ltd provvisoriamente a partire dal 22 giugno 2018.</p> <p>L'Emittente può decidere in qualsiasi momento a sua esclusiva discrezione e senza alcun ulteriore consenso da parte dei Portatori di ritirare dalla quotazione i Prodotti Complessi quotati sulla Borsa Svizzera SIX dandone avviso ai Portatori ai sensi della Sezione 9 almeno tre mesi prima dell'ultimo giorno di negoziazione indicando che tali Prodotti Complessi saranno ritirati dalla quotazione sulla Borsa Svizzera SIX e non saranno più negoziati sulla Borsa Svizzera SIX.</p> <p>I Prodotti Complessi che sono quotati su un qualsiasi mercato regolamentato o borsa valori o ammessi alla negoziazione da parte di una rilevante autorità possono essere sospesi dalla negoziazione e/o ritirati dalla quotazione in qualsiasi momento ai sensi delle applicabili norme e regolamenti del rilevante mercato regolamentato o rilevante borsa valori.</p>
Ammontare dell'Emissione / Ammontare dell'Offerta	<p>Verranno offerti 10'000 Prodotti Complessi. Verrà emesso un massimo di 10'000 Prodotti Complessi (che può essere aumentato/diminuito in qualsiasi momento)</p> <p>L'Ammontare dell'Emissione iniziale sarà messo a disposizione dei Portatori mediante pubblicazione presso gli uffici dell'Agente per i Pagamenti dopo la chiusura del Periodo di Sottoscrizione. Durante la vita dei Prodotti Complessi l'Emittente fornirà informazioni relative all'attuale Ammontare dell'Emissione su richiesta dei Portatori.</p> <p>In relazione ai Prodotti Complessi offerti in Italia: l'importo finale dei Prodotti Complessi da emettersi alla Data di Emissione e i risultati dell'offerta saranno comunicati agli investitori mediante mezzi appropriati e in ogni caso in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili (oltre che mediante avviso pubblicato sul sito internet del Dealer Italiano, se disponibile) alla Data di Emissione o in prossimità di tale data nel rispetto delle condizioni specificate nelle presenti Condizioni Definitive. L'importo finale dei Prodotti Complessi dipenderà dall'esito dell'offerta.</p>
Taglio	EUR 1'000
Valuta di Emissione	EUR
Prezzo di Emissione / Prezzo di Offerta	<p>fino al 15 giugno 2018, ore 15:00 CET, EUR 1'000.</p> <p>Successivamente, il prezzo di vendita sarà rettificato su base continuativa. Una percentuale fino all'1,00% del Taglio per i Prodotti Complessi è rappresentata da una commissione pagabile al collocatore ed è inclusa nel Prezzo di Emissione.</p>
Periodo di Sottoscrizione	<p>dal 22 maggio 2018 incluso (0:00 a.m.) al 15 giugno 2018, ore 15:00 CET</p> <p>L'Emittente si riserva il diritto di non emettere i Prodotti Complessi senza alcuna giustificazione.</p> <p>L'Emittente si riserva inoltre di chiudere anticipatamente il Periodo di Sottoscrizione.</p>
Descrizione del Procedimento di Adesione	<p>Descrizione del procedimento di adesione in relazione all'offerta pubblica Italia:</p> <p>I potenziali investitori possono far domanda al Dealer Italiano di sottoscrivere i Prodotti Complessi fino all'Ammontare dell'Emissione in conformità agli accordi esistenti tra il Dealer Italiano e i suoi clienti in relazione alla sottoscrizione dei titoli in generale.</p> <p>In particolare in relazione all'offerta dei Prodotti Complessi in Italia durante il Periodo di Sottoscrizione gli investitori possono fare domanda di sottoscrizione dei Prodotti Complessi durante il normale orario di ufficio delle banche in Italia presso le filiali del Dealer Italiano completando, sottoscrivendo (anche attraverso soggetti muniti di apposita procura) e consegnando uno specifico modulo di sottoscrizione (il "Modulo di Adesione"), predisposto dal Dealer Italiano. I Moduli di Adesione sono disponibili presso le filiali del Dealer Italiano.</p> <p>Fatte salve le previsioni applicabili alla pubblicazione dei supplementi ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva Prospetti come di volta in volta attuata, le domande non possono essere revocate e non possono essere soggette a condizioni. Successivamente alla presentazione dei Moduli di Adesione, gli investitori non possono più ridurre l'importo della loro domanda.</p> <p>Le domande ricevute dal Dealer Italiano prima dell'inizio del Periodo di Sottoscrizione o successivamente alla data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione, saranno considerate come non ricevute e saranno nulle.</p> <p>Il Dealer Italiano notificherà agli investitori gli importi assegnati.</p> <p>Non sarà richiesto ai potenziali investitori di stipulare alcun accordo contrattuale direttamente con l'Emittente in relazione alla sottoscrizione dei Prodotti Complessi.</p> <p>Tutti i Prodotti Complessi richiesti attraverso il Dealer Italiano durante il Periodo di Sottoscrizione saranno assegnati</p>

fino all'Ammontare dell'Emissione.

Il riparto dei Prodotti Complessi sarà gestito e coordinato dal Dealer Italiano nel rispetto degli accordi esistenti tra il Dealer Italiano e i suoi clienti in relazione alla sottoscrizione dei titoli in generale. Non sono previsti criteri di riparto predefiniti. Tutti i Prodotti Complessi richiesti tramite il Dealer Italiano durante il Periodo di Sottoscrizione saranno assegnati fino a concorrenza dell'Ammontare dell'Emissione.

Nel caso in cui le richieste superassero l'Ammontare dell'Emissione, l'Emittente e/o il Dealer Italiano avranno la possibilità di chiudere anticipatamente il Periodo di Sottoscrizione, ai sensi della voce Periodo di Sottoscrizione che precede.

Il Dealer Italiano adotterà criteri di riparto che assicurino la parità di trattamento dei potenziali investitori.

Ulteriori condizioni dell'offerta

Le seguenti ulteriori condizioni troveranno applicazione in relazione all'offerta in Italia:

I Prodotti Complessi saranno offerti al pubblico attraverso il Dealer Italiano nella Repubblica Italiana a qualsiasi persona. Le imposte addebitate in relazione alla sottoscrizione, al trasferimento, acquisto o possesso dei Prodotti Complessi devono essere pagate dal rilevante investitore e l'Emittente non avrà alcun obbligo in relazione ad esse. Gli investitori dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali professionali per stabilire il regime fiscale applicabile alla loro specifica situazione.

Per informazioni sul regime applicabile ai sottoscrittori nella Repubblica Italiana, si veda la sotto-sezione "Italia" nella sezione "Fiscalità" del Prospetto di Base.

In caso di revoca o cancellazione dell'offerta il Dealer Italiano informerà gli investitori che hanno presentato le loro richieste dei Prodotti Complessi mediante mezzi adeguati e in ogni caso nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili (oltre che mediante avviso pubblicato sul proprio sito internet, se disponibile)

A scanso di equivoci, ove una domanda sia stata presentata da un potenziale investitore e l'Emittente eserciti un tale diritto, tale potenziale investitore non avrà diritto di sottoscrivere o acquistare altrimenti alcun Prodotto Complesso. Il Dealer Italiano rimborserà il Prezzo di Offerta e qualsiasi commissione pagata da qualsiasi investitore senza interessi.

All'atto della revoca o cancellazione dell'offerta tutte le richieste di sottoscrizione diventeranno nulle e prive di efficacia, senza alcun ulteriore avviso.

L'Emittente si riserva inoltre il diritto di chiudere anticipatamente il Periodo di Sottoscrizione, anche nel caso in cui le richieste superino l'Ammontare dell'Emissione. Sarà dato avviso agli investitori della chiusura anticipata del Periodo di Sottoscrizione mediante mezzi adeguati e in ogni caso nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili (oltre che mediante avviso pubblicato sul sito internet del Dealer Italiano, se disponibile) La chiusura anticipata del Periodo di Sottoscrizione avrà efficacia dal giorno successivo al giorno di pubblicazione del rilevante avviso.

Data di Emissione/ Data di Pagamento

22 giugno 2018, vale a dire la data in cui i Prodotti Complessi sono emessi e il Prezzo di Emissione viene pagato.

Ultima Data di Negoziazione

15 giugno 2020, fino alla chiusura ufficiale delle negoziazioni su SIX Swiss Exchange Ltd, vale a dire l'ultimo giorno in cui i Prodotti Complessi possono essere negoziati.

Lotto Minimo di Negoziazione/ Importo di Sottoscrizione

1 Prodotto Complesso

Categorie di potenziali investitori a cui sono offerti i Prodotti Complessi

offerta al pubblico

Paesi in cui viene effettuata l'offerta pubblica dei Prodotti Complessi

Svizzera e Italia

B.

Rimborso

B.1

Rimborso Finale

Rimborso Finale

Salvo ove precedentemente rimborsato, riacquistato o cancellato, l'Emittente dovrà rimborsare ogni Prodotto Complesso alla Data di Rimborso Finale mediante pagamento di un importo in contanti pari all'Ammontare Finale di Rimborso al Portatore dei medesimi.

Data di Rimborso Finale

22 giugno 2020, vale a dire la data in cui ciascun Prodotto Complesso sarà rimborsato all'Ammontare Finale di Rimborso, salvo ove precedentemente rimborsato, riacquistato o cancellato.

Ammontare Finale di Rimborso

(i) se il Livello Finale è **al di sopra** della Barriera, un importo in contanti pari al Taglio moltiplicato per il **maggiore** tra (a) la Protezione Condizionata e (b) la somma tra (x) il numero uno (100%) e (y) la Partecipazione moltiplicata per la differenza tra (A) il Livello Finale diviso per il Livello Iniziale e (B) il numero uno (100%), calcolato dall'Agente di Calcolo in conformità alla seguente formula:

Taglio x max (Protezione Condizionata; 100% + Partecipazione x [Livello Finale / Livello Iniziale - 1]); o

- (ii) se il Livello Finale è **pari o al di sotto** della Barriera, un importo in contanti pari al Taglio moltiplicato per il Livello Finale diviso per il Livello Iniziale, calcolato dall'Agente di Calcolo in conformità alla seguente formula:

$$\text{Taglio} \times [\text{Livello Finale} / \text{Livello Iniziale}]$$

Protezione
Condizionata 105%

Partecipazione 100%

Tipo di
Regolamento Regolamento in contanti

Valuta di
Regolamento EUR

B.2 Rimborso Anticipato

Rimborso Trigger Non applicabile

Opzione Call
dell'Emittente Non applicabile

Data del
Rimborso
Anticipato se i Prodotti Complessi sono rimborsati prima della Data di Rimborso Finale, la data di tale rimborso anticipato.

B.3 Definizioni Generali del Rimborso

Data di Fixing
Iniziale 15 giugno 2018, vale a dire la data in cui sono fissati il Livello Iniziale e la Barriera, e la data a partire dalla quale i Prodotti Complessi possono essere negoziati.

Livello Iniziale 100% del Prezzo di Riferimento della Merce alla Data di Fixing Iniziale.

Livello il Prezzo della Merce Rilevante.

Data di Fixing
Finale 15 giugno 2020, vale a dire la data in cui verrà fissato il Livello Finale.

Livello Finale 100% del Prezzo di Riferimento della Merce alla Data di Fixing Finale.

Barriera 67,25% del Livello Iniziale.

Data di Rimborso la Data di Rimborso Finale o, se i Prodotti Complessi sono rimborsati prima della Data di Rimborso Finale, la Data di Rimborso Anticipata.

C. Interesse, Premio e Payout

C.1 Interesse
Non applicabile

C.2 Premio
Non applicabile

C.3 Payout
Non applicabile

D. Definizioni Specifiche per il Sottostante e Relative Informazioni

Merce WTI Light Sweet Crude Oil

relativo al Prezzo in USD del Contratto Future per barile di West Texas Intermediate (WTI) Light Sweet Crude Oil.

- Codice Titoli Bloomberg Ticker: CL1 CMDTY
- Prezzo di Riferimento della Merce il Prezzo Specificato come pubblicato dalla Fonte del Prezzo.
- Borsa New York Mercantile Exchange (NYMEX)
- Contratto Future il primo contratto future (Primo Mese Vicino) a scadere nella Borsa.
- Data di Consegna Primo Mese Vicino
- Fonte del Prezzo la Borsa
- Prezzo il prezzo di regolamento giornaliero del Contratto Future.

Specificato	
▪ Descrizione della Merce	Per maggiori informazioni si veda www.cmegroup.com .
Performance Passata del Sottostante	Per la performance passata del Sottostante e la sua volatilità, si veda www.credit-suisse.com/derivatives .

E. Ulteriori Definizioni Specifiche dell'Emissione

Giorno Lavorativo	un giorno (diverso dai Sabati e dalle Domeniche) in cui le banche commerciali e i mercati di valute estere regolano i pagamenti a Zurigo e che sia un Giorno Lavorativo TARGET.
Giorno Lavorativo TARGET	qualsiasi giorno in cui il sistema <i>Trans-European Automated Realtime Gross settlement Express Transfer</i> (TARGET2) è aperto per gli affari.
Clearstream Luxembourg	Clearstream Banking, Luxembourg, in qualità di operatore del sistema Clearstream Luxembourg (42 Avenue JF Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Lussemburgo) e qualsiasi organizzazione o sistema successore.
Clearing System	Clearstream Luxembourg e/o Euroclear e/o SIS
Euroclear	Euroclear Bank S.A., Bruxelles, Belgio, in qualità di operatore del sistema Euroclear (Avenue de Schiphol 6, 1140 Bruxelles, Belgio) e qualsiasi organizzazione o sistema successore.
Evento Straordinario	<p>(i) l'Emittente ha stabilito in buona fede che l'adempimento di qualsiasi suo obbligo ai sensi dei Prodotti Complessi o qualsiasi accordo preso per la copertura dei propri obblighi ai sensi dei Prodotti Complessi è diventato o diventerà, in tutto o in parte, illegittimo, illegale, o altrimenti contrario a qualsiasi legge, norma, regolamento, sentenza, ordinanza, direttiva, policy o richiesta presenti o futuri di qualsiasi autorità o potere governativo, amministrativo o giudiziale (ma, se non ha forza di legge, solo se il rispetto del medesimo è conforme alla generale prassi dei soggetti a cui va applicato), o qualsiasi modifica nella interpretazione dei medesimi,</p> <p>(ii) uno qualsiasi dei seguenti eventi (che siano o meno ragionevolmente prevedibili) al di fuori del controllo dell'Emittente a condizione che abbiano o ci si possa ragionevolmente attendere che abbiano un effetto negativo rilevante sulla capacità dell'Emittente di adempiere ai propri obblighi ai sensi dei, o di coprire la propria posizione in relazione ai, Prodotti Complessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) qualsiasi insorgenza o escalation di ostilità o altra calamità o crisi nazionale o internazionale, (b) l'emanazione, pubblicazione, emissione o altra promulgazione di qualsiasi legge, regolamento, norma o ordinanza di qualsiasi tribunale o altra autorità governativa, che riguarda, o riguarderebbe, il pagamento di qualsiasi importo (o consegna di qualsiasi altro beneficio) ai sensi dei Prodotti Complessi, (c) l'esercizio di qualsiasi azione da parte di qualsiasi autorità governativa, amministrativa, legislativa o giudiziaria o l'esercizio di qualsiasi potere da parte di una Giurisdizione dell'Evento Giurisdizionale, o di una sua qualsiasi suddivisione politica, in relazione ai suoi affari monetari o fiscali o alle sue borse valori che abbia un effetto negativo rilevante sui mercati finanziari,, (d) l'esercizio di qualsiasi azione da parte di qualsiasi autorità governativa, amministrativa, legislativa o giudiziaria o l'esercizio di qualsiasi potere da parte di una Giurisdizione dell'Evento Giurisdizionale, o di una sua qualsiasi suddivisione politica, di qualsiasi sede di negoziazione in qualsiasi Giurisdizione dell'Evento Giurisdizionale, che limiti o comunque influenzi negativamente la capacità dei partecipanti al mercato di entrare o continuare a detenere posizioni in strumenti finanziari o altre attività, o (e) la chiusura di qualsiasi Clearing System senza sostituzione di una organismo di compensazione sostitutiva entro una settimana da tale chiusura, o <p>(iii) qualsiasi evento simile a uno qualsiasi degli eventi descritti alle clausole (i) e (ii) che precedono, che abbia avuto o ci si possa ragionevolmente attendere che abbia un effetto negativo rilevante sulla capacità dell'Emittente di adempiere ai propri obblighi ai sensi dei, o di coprire la propria posizione in relazione ai, Prodotti Complessi.</p>
SIS	SIX SIS Ltd, la società di servizio titoli svizzera (Baslerstrasse 100, 4600 Olten, Svizzera), e qualsiasi organizzazione o sistema successore.
Importo di Estinzione Non Programmata	<p>indica, in relazione ad un Prodotto Complesso,</p> <p>un importo nella Valuta di Regolamento (che non può essere inferiore a zero) uguale all'equo valore di mercato del Prodotto Complesso immediatamente prima dell'esercizio del diritto di recesso da parte dell'Emittente attraverso la pubblicazione dell'avviso di recesso, come calcolato dall'Agente di Calcolo utilizzando i propri modelli di valutazione e tendo conto <i>inter alia</i>, senza limitazione, di quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> (A) il tempo rimanente per la scadenza del Prodotto Complesso;; (B) il tasso di interesse applicabile alle banche per ottenere funding; (C) il tasso di interesse applicabile all'Emittente (o alle sue affiliate) per prendere in prestito denaro; (D) il valore, la performance futura attesa e/o la volatilità del(i) Sottostante(i); e (E) qualsiasi altra informazione che l'Agente di Calcolo reputi essere rilevante (a titolo esemplificativo, le circostanze che in un modo commercialmente ragionevole.
Forma dei Prodotti Complessi	Titoli non cartacei

Portatore(i) con riferimento a qualsiasi Prodotto Complesso, il soggetto che detiene il Prodotto Complesso in un conto titoli a suo nome o, nel caso di un intermediario, l'intermediario che detiene il Prodotto Complesso per proprio conto in un conto titoli a proprio nome. Il Portatore di un Prodotto Complesso dovrà, ad ogni fine, essere trattato da (i) l'Emittente, (ii) l'Agente di Calcolo, (iii) l'Agente per i Pagamenti e (iv) ogni altro soggetto come il soggetto avente diritto a tale Prodotto Complesso e il soggetto avente diritto di ricevere i benefici dei diritti rappresentati da tale Prodotto Complesso.

I riferimenti a "AED" sono ai dirham degli Emirati Arabi Uniti, i riferimenti a "ARS" sono ai pesos argentini, i riferimenti a "AUD" sono ai dollari australiani, i riferimenti a "BMD" sono ai dollari delle Bermuda, i riferimenti a "BRL" sono ai real brasiliani, i riferimenti a "CAD" sono ai dollari canadesi, i riferimenti a "CHF" sono ai franchi svizzeri, i riferimenti a "CLP" sono ai pesos cileni, i riferimenti a "CNY" sono agli yuan renminbi cinesi, i riferimenti a "COP" sono ai pesos colombiani, i riferimenti a "CZK" sono alle corone ceche, i riferimenti a "DKK" sono alle corone danesi, i riferimenti a "EUR" sono agli euro, i riferimenti a "GBP" sono alle sterline inglesi, i riferimenti a "HKD" sono ai dollari di Hong Kong, i riferimenti a "HUF" sono ai forint ungheresi, i riferimenti a "IDR" sono alle rupie indonesiane, i riferimenti a "ILS" sono ai nuovi shekel israeliani, i riferimenti a "INR" sono alle rupie indiane, i riferimenti a "JPY" sono agli yen giapponesi, i riferimenti a "KRW" sono agli won sud coreani, i riferimenti a "MXN" sono ai pesos messicani, i riferimenti a "MYR" sono ai ringgit malesiani, i riferimenti a "NOK" sono alle corone norvegesi, i riferimenti a "NZD" sono ai dollari neo zelandesi, i riferimenti a "PLN" sono agli zloty polacchi, i riferimenti a "RON" sono ai nuovi lei rumeni, i riferimenti a "RUB" sono ai rubli russi, i riferimenti a "SGD" sono ai dollari di Singapore, i riferimenti a "SEK" sono alle corone svedesi, i riferimenti a "THB" sono ai baht thailandesi, i riferimenti a "TRY" sono alle lire turche, i riferimenti a "TWD" sono ai dollari di Taiwan, i riferimenti a "USD" sono ai dollari statunitensi, e i riferimenti a "ZAR" sono ai Rand sudafricani.

Sezione 1.2 Ulteriori Definizioni relative al(i) Sottostante(i)

Ulteriori Definizioni relative alle Merci

Ulteriore Evento di Rettifica	in relazione a una Merce, un Evento di Turbativa del Mercato, Modifica Normativa, Turbativa della Copertura o Aumento dei Costi di Copertura.
Modifica Normativa	in relazione a una Merce, alla Data di Emissione/Data di Pagamento o successivamente ad essa (i) a causa dell'adozione di o qualsiasi modifica a qualsiasi legge o regolamento applicabile (inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi legge fiscale), o (ii) a causa della promulgazione di, o qualsiasi modifica nella interpretazione da parte di qualsiasi corte, tribunale o autorità regolamentare avente giurisdizione di, qualsiasi legge o regolamento applicabile (inclusa qualsiasi azione intrapresa da una autorità fiscale), l'Emittente stabilisca che (a) è diventato illegale per lo stesso detenere, acquisire o vendere tale Merce, o (b) subisce un aumento rilevante dei costi per l'adempimento dei propri obblighi ai sensi dei Prodotti Complessi (incluso, a titolo esemplificativo, a causa di qualsiasi aumento dell'esposizione fiscale, diminuzione dei benefici fiscali o altro effetti negativo sulla propria posizione fiscale).
Giorno Lavorativo della Merce	in relazione a una Merce (i) per la quale il Prezzo di Riferimento della Merce è un prezzo annunciato o pubblicato da una Borsa, un giorno che è (o, se non fosse per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato, sarebbe stato) un giorno in cui la Borsa è aperta per la negoziazione durante la sua regolare sessione di negoziazione, indipendentemente dal fatto che la Borsa chiuda prima del suo Orario di Chiusura Programmato, o (ii) per la quale il Prezzo di Riferimento della Merce non è un prezzo annunciato o pubblicato da una Borsa, un giorno in relazione al quale la Fonte del Prezzo ha pubblicato (o, se non fosse per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato, avrebbe pubblicato) un prezzo.
Data di Consegna	in relazione a una Merce, se: (i) una data è, o un mese e anno sono, specificati alla Sezione 1.1, tale data o tale mese e anno; (ii) un Mese Vicino è specificato alla Sezione 1.1, il mese di scadenza del rilevante Contratto Future; o (iii) un metodo per la determinazione della Data di Consegna è specificato alla Sezione 1.1, la data o il mese e anno determinati ai sensi di tale metodo.
Mancanza del Prezzo di Riferimento della Merce	in relazione a una Merce e a un Prezzo di Riferimento della Merce, (i) la mancanza di, o della negoziazione in, tale Merce, o (ii) la mancanza o interruzione permanente o indisponibilità di tale Prezzo di Riferimento della Merce, indipendentemente dalla disponibilità della Fonte del Prezzo o dallo stato della negoziazione in tale Merce o nel rilevante Contratto Future, o (iii) l'interruzione permanente della negoziazione nel rilevante Contratto Future sulla Borsa.
Borsa	in relazione a una Merce, (i) la borsa o principale mercato di negoziazione specificato come tale alla Sezione 1.1, o (ii) la diversa borsa o principale mercato di negoziazione su cui tale Merce o rilevante Contratto Future viene negoziato o quotato a seconda di quanto stabilito dall'Agente di Calcolo, o (iii) nel caso di cui alle clausole (i) e (ii) che precedono, qualsiasi borsa o principale mercato di negoziazione cessionario o successore.
Contratto Future	in relazione a una Merce, il contratto specificato come tale alla Sezione 1.1, che, in relazione ad un Prezzo di Riferimento della Merce, è il contratto per la consegna futura di un quantitativo del contratto in relazione alla Data di Consegna.
Proventi di Copertura	l'importo in contanti che rappresenta i proventi ricevuti dall'Emittente in relazione a qualsiasi Accordo di Copertura; a scanso di equivoci i Proventi di Copertura non potranno essere inferiori a zero.
Accordi di Copertura	qualsiasi accordo di copertura stipulato dall'Emittente in qualsiasi momento per il pagamento di un importo pari a qualsiasi importo pagabile ai sensi dei Prodotti Complessi, incluso, a titolo esemplificativo, l'acquisto e/o vendita della Merce, qualsiasi opzione o future su tale Merce e qualsiasi associata operazione su cambi.
Turbativa della Copertura	a parere dell'Agente di Calcolo, l'Emittente non è in grado, dopo aver fatto sforzi commercialmente ragionevoli, di (i) acquisire, costituire, ricostituire, sostituire, mantenere, sciogliere o vendere qualsiasi operazione o attivo che ritenga necessario per coprire il rischio di prezzo legato all'assunzione e all'adempimento dei propri obblighi in relazione ai Prodotti Complessi, o (ii) realizzare, recuperare o rimettere i proventi di una qualsiasi di tali operazioni o attivi.
Aumento dei Costi di Copertura	a parere dell'Agente di Calcolo, l'Emittente subirebbe un aumento rilevante (rispetto alle circostanze esistenti alla Data di Emissione/Data di Pagamento) dell'importo di tasse, imposte, spese o commissioni (diverse dalle commissioni di intermediazione) per (i) acquisire, costituire, ricostituire, sostituire, mantenere, sciogliere o vendere qualsiasi operazione o attivo che ritenga necessario per coprire il rischio di prezzo legato all'assunzione e all'adempimento dei propri obblighi in relazione ai Prodotti Complessi, o (ii) realizzare, recuperare o rimettere i proventi di una qualsiasi di tali operazioni o attivi, restando inteso che un tale aumento significativo dell'importo che, a parere dell'Agente di Calcolo, venga subito solamente a causa del deterioramento del merito creditizio dell'Emittente non sarà ritenuto un Aumento dei Costi di Copertura.
Evento Giurisdizionale	in relazione a una Merce, (i) qualsiasi evento che si verifichi, che sia o meno di generale applicazione, in conseguenza di rischi presenti o futuri in, o in relazione a, qualsiasi Giurisdizione dell'Evento Giurisdizionale, inclusi, a titolo esemplificativo, i rischi connessi a frode e/o corruzione, rischio politico, incertezza legale, imposizione di controlli ai cambi, modifiche a leggi e regolamenti e modifiche nella interpretazione e/o applicazione di leggi e regolamenti (inclusi a titolo esemplificativo quelli relativi alla fiscalità) e altri rischi legali e/o derivanti dall'Autorità, o (ii) l'Agente di Calcolo stabilisca che l'Emittente non è in grado di comprare e/o vendere tale Merce con o per un valuta accettabile per l'Agente di Calcolo o la Borsa non calcoli e pubblici un valore equivalente, in una valuta accettabile per l'Agente di Calcolo, del Prezzo di Riferimento della Merce in un giorno in cui l'Agente di Calcolo stabilisce che tale calcolo e pubblicazione avrebbero altrimenti dovuto essere fatti, e, nel caso di cui alle clausole (i) e (ii) che precedono, che abbia o potrebbe avere, secondo quanto stabilito dall'Agente di Calcolo, l'effetto di ridurre o eliminare il valore dei Proventi di Copertura in qualsiasi momento.

Giurisdizione dell'Evento Giurisdizionale	qualsiasi giurisdizione o paese rilevante per l'emissione dei Prodotti Complessi, come determinato dall'Emittente.
Evento di Turbativa del Mercato	in relazione a una Merce o il rilevante Contratto Future, (i) il verificarsi di una Turbativa della Fonte del Prezzo, Turbativa della Negoziazione, Mancanza del Prezzo di Riferimento della Merce, Cambiamento Rilevante nella Formula, Cambiamento Rilevante nel Contenuto o Turbativa Fiscale, o (ii) una moratoria generale dichiarata in relazione alle attività bancarie in qualsiasi Giurisdizione dell'Evento Giurisdizionale, in ciascuna delle clausole (i) e (ii) e una Merce per la quale il Prezzo di Riferimento della Merce è un prezzo annunciato o pubblicato da una Borsa, indipendentemente dal fatto che la Borsa abbia o meno dichiarato un evento di turbativa del mercato ufficiale.
Cambiament o Rilevante nel Contenuto	in relazione a una Merce, il verificarsi fin dalla Data di Emissione/Data di Pagamento di un cambiamento rilevante nel contenuto, composizione o costituzione di tale Merce o rilevante Contratto Future.
Cambiamento Rilevante nella Formula	in relazione a una Merce, il verificarsi fin dalla Data di Emissione/Data di Pagamento di un cambiamento rilevante nella formula per o metodo di calcolo del Prezzo di Riferimento della Merce.
Mese Vicino	quando è preceduto da un aggettivo che qualifica l'ordine numerico, indica, in relazione ad una data, il mese di scadenza del Contratto Future identificato da tale aggettivo, in modo che: (i) " Primo Mese Vicino " indica il mese di scadenza del primo Contratto Future che scade successivamente a tale data; (ii) " Secondo Mese Vicino " indica il mese di scadenza del secondo Contratto Future che scade successivamente a tale data; e, ad esempio, (iii) " Sesto Mese Vicino " indica il mese di scadenza del sesto Contratto Future che scade successivamente a tale data.
Turbativa della Fonte del Prezzo	in relazione a una Merce, (i) il mancato annuncio o pubblicazione da parte della Fonte del Prezzo del Prezzo Specificato (o delle informazioni necessarie per determinare il Prezzo Specificato) per il rilevante Prezzo di Riferimento della Merce, o (ii) l'interruzione o indisponibilità temporanea o permanente della Fonte del Prezzo.
Prezzo della Merce Rilevante	in relazione a una Merce e in qualsiasi Giorno Lavorativo della Merce, il prezzo del rilevante Contratto Future quotato sulla Borsa per tale giorno, come determinato dall'Agente di Calcolo.
Turbativa Fiscale	in relazione ad una Merce, l'imposizione, modifica o eliminazione di una imposta per accisa, buona uscita, vendita, utilizzo, valore aggiunto, trasferimento, bollo, documentale, registrazione o altra imposta simile su, o misurata mediante riferimento a, tale Merce o rilevante Contratto Future (diversa da una imposta su, o misurata mediante riferimento a, il reddito complessivo netto o lordo) da parte di qualsiasi governo o autorità fiscale successivamente alla Data di Emissione/Data di Pagamento, se l'effetto diretto di tale imposizione, modifica o eliminazione sia di alzare o abbassare il Prezzo di Riferimento della Merce nel giorno in cui il Prezzo di Riferimento della Merce sarebbe altrimenti determinato rispetto a quanto sarebbe stato senza tale imposizione, variazione o eliminazione.
Turbativa della Negoziazione	in relazione a una Merce, la sospensione rilevante o la limitazione rilevante delle, negoziazioni in tale Merce o rilevante Contratto Future o qualsiasi altro Contratto Future o contratto di opzione relativo a tale Merce (tale rilevante Contratto Future o altro contratto, un " Contratto Correlato ") sulla Borsa. A tali fini: <ul style="list-style-type: none"> (i) una sospensione della negoziazione in tale Merce o qualsiasi Contratto Correlato in qualsiasi giorno Lavorativo della Merce sarà ritenuta rilevante solo se: <ul style="list-style-type: none"> (a) tutte le negoziazioni in tale Merce o Contratto Correlato, a seconda dei casi, sono sospese per l'intera giornata; o (b) tutte le negoziazioni in tale Merce o Contratto Correlato, a seconda dei casi, sono sospese successivamente all'apertura delle negoziazioni in tale giorno, le negoziazioni non ricominciano prima della chiusura delle negoziazioni regolarmente programmate su tale Merce o Contratto Correlato, a seconda dei casi, in tale giorno e tale sospensione viene annunciata meno di un'ora prima del suo inizio; e (ii) una limitazione delle negoziazioni in tale Merce o Contratto Correlato, a seconda dei casi, in qualsiasi Giorno Lavorativo della Merce sarà ritenuta rilevante solo se la Borsa stabilisce dei limiti al range entro il quale il prezzo di tale Merce o Contratto Correlato, a seconda dei casi, può fluttuare e il prezzo di chiusura o regolamento di tale Merce o Contratto Correlato, a seconda dei casi, in tale Giorno Lavorativo della Merce corrisponde al limite superiore o inferiore di tale range.

Sezione 2 Rimborso Finale

Sezione 2.1 Ammontare Finale di Rimborso

Salvo ove precedentemente rimborsato, riacquistato o cancellato, ciascun Prodotto Complesso sarà ritenuto automaticamente esercitato a scadenza e l'Emittente dovrà rimborsare ciascun Prodotto Complesso alla Data di Rimborso Finale mediante pagamento di un importo in contanti pari all'Ammontare Finale di Rimborso al Portatore dei medesimi.

L'Ammontare Finale di Rimborso sarà determinato in conformità alla definizione di "Ammontare Finale di Rimborso" contenuta alla sottosezione B.1 della Sezione 1.1.

Sezione 2.2 Regolamento Fisico

Non applicabile.

Sezione 3 Pagamenti di Interessi e Premi; Payout**Sezione 3.1 Interesse**

Non applicabile.

Sezione 3.2 Premio

Non applicabile.

Sezione 3.3 Payout

Non applicabile.

Sezione 4 Rimborso Anticipato

Non applicabile.

Sezione 5 Rettifiche, Determinazioni e Estinzione Straordinaria**Rettifiche e Determinazioni relative a Merce****Correzione del Prezzo di Riferimento della Merce**

Con riferimento a una Merce, nel caso in cui (i) la Fonte del Prezzo corregga e pubblichi successivamente un Prezzo di Riferimento della Merce che era stato utilizzato dall'Agente di Calcolo al fine di determinare qualsiasi importo pagabile (o altro beneficio spettante) ai sensi dei Prodotti Complessi, e (ii) tale correzione è pubblicata dalla Fonte del Prezzo entro 30 giorni dopo la pubblicazione originale di tale Prezzo di Riferimento della Merce ma in ogni caso 2 Giorni Lavorativi prima della data in cui tale importo viene pagato (o altro beneficio spettante viene consegnato) o la rilevante determinazione da parte dell'Agente di Calcolo debba essere effettuata, l'Agente di Calcolo può ricalcolare tale importo pagabile (o altro beneficio spettante) ai sensi dei Prodotti Complessi usando tale Prezzo di Riferimento della Merce corretto.

Differimenti in caso di Giorni Non Lavorativi della Merce e Eventi di Turbativa del Mercato

Con riferimento a una Merce e un giorno in relazione al quale il Prezzo di Riferimento della Merce debba essere determinato, se tale giorno non è un Giorno Lavorativo della Merce o è un giorno in cui si verifica un Evento di Turbativa del Mercato, tale giorno può essere differito fino a 8 (otto) Giorni Lavorativi della Merce successivi alla data originaria, come determinato dall'Agente di Calcolo. Se tale ottavo Giorno Lavorativo della Merce è anch'esso un Giorno di Turbativa, l'Agente di Calcolo dovrà, in conformità ai principi di cui alla Sezione 15.1 che segue, effettuare la propria determinazione del rilevante Prezzo di Riferimento della Merce in tale ottavo Giorno Lavorativo della Merce (al rilevante Orario di Valutazione per quanto possibile) tenendo conto delle prevalenti condizioni di mercato in tale momento.

Rettifiche al verificarsi di un Ulteriore Evento di Rettifica o un Evento Straordinario

Al verificarsi di un Ulteriore Evento di Rettifica in relazione al Sottostante o di un Evento Straordinario con riferimento ai Prodotti Complessi, l'Agente di Calcolo potrà apportare quelle rettifiche a qualsiasi termine dei Prodotti Complessi, alla definizione del Sottostante e al calcolo o definizione del Prezzo di Riferimento della Merce e a qualsiasi importo pagabile (o altro beneficio spettante) ai sensi dei Prodotti Complessi secondo quanto determinato a sua discrezione tenendo conto dei principi esposti alla Sezione 15.1 che segue. Qualsiasi rettifica dovrà essere effettuata al fine di tenere conto dell'effetto del verificarsi di tale Ulteriore Evento di Rettifica o Evento Straordinario, a seconda dei casi e per preservare per quanto possibile le caratteristiche economiche originarie dei Prodotti Complessi. Nell'effettuare le sue determinazioni, l'Agente di Calcolo dovrà tenere conto di qualsiasi rettifica effettuata dalla rilevante Borsa in relazione a tale Ulteriore Evento di Rettifica agli strumenti negoziati su tale borsa.

Nel momento in cui effettua una tale rettifica, l'Agente di Calcolo dovrà darne notifica quanto prima possibile ai Portatori in conformità alla Sezione 9 descrivendo brevemente l'(gli) evento(i) verificato(i), la(e) rettifica(he) apportata(e) e la data di efficacia di tale rettifica.

Estinzione Straordinaria dei Prodotti Complessi

Se al verificarsi di un Ulteriore Evento di Rettifica o al verificarsi di un Evento Straordinario l'Agente di Calcolo stabilisce di non essere in grado di apportare alcuna rettifica per tenere conto dell'effetto di tale evento o una tale rettifica non sarebbe ragionevolmente accettabile per l'Emittente e i Portatori, l'Emittente ha il diritto di estinguere anticipatamente i Prodotti Complessi, in tutto ma non in parte.

L'Emittente può esercitare il diritto di estinzione anticipata entro un periodo non superiore a 30 (trenta) Giorni Lavorativi a partire dalla data in cui ha determinato il verificarsi dell'evento che ha dato luogo al diritto di estinzione straordinaria dandone notizia ai Portatori in conformità alla Sezione 9. L'avviso di estinzione dovrà, nella misura ragionevolmente fattibile per l'Emittente, specificare altresì la data di rimborso anticipata del Prodotto Complesso e l'Importo di Estinzione Non Programmata al quale il Prodotto Complesso sarà rimborsato. Se l'Emittente non è in grado di specificare la data di estinzione anticipata dei Prodotti Complessi o l'Importo di Estinzione Non Programmata nell'avviso di estinzione, l'Emittente dovrà darne avviso ai Portatori in conformità alla Sezione 9 quanto prima possibile.

Nel momento in cui esercita tale diritto di estinzione straordinaria, l'Emittente dovrà rimborsare i Prodotti Complessi il giorno specificato in tale avviso ad un importo per Prodotto Complesso pari all'Importo di Estinzione Non Programmata.

Rettifiche in relazione a Eventi Giurisdizionali

Se, secondo quanto stabilito dall'Emittente, si è verificato un Evento Giurisdizionale in relazione al Sottostante, l'Agente di Calcolo potrà apportare le rettifiche in diminuzione a qualsiasi importo altrimenti pagabile (o beneficio altrimenti spettante) ai sensi dei Prodotti Complessi secondo quanto determinerà a sua discrezione tenendo conto dei principi di cui alla Sezione 15.1 per tenere conto dell'effetto di tale Evento Giurisdizionale sugli Accordi di Copertura e di qualsiasi differenza tra i Proventi di Copertura e l'importo (o altro beneficio) che, se non fosse per il verificarsi di tale Evento Giurisdizionale, sarebbe altrimenti stato pagabile (o spettante). L'Emittente farà ogni sforzo commercialmente ragionevole per preservare il valore dei Proventi di Copertura, ma non sarà obbligato a intraprendere alcuna misura che ritenga, a sua discrezione, essere commercialmente impraticabile.

Nel momento in cui effettua una tale rettifica, l'Emittente dovrà notificarlo quanto prima possibile ai Portatori in conformità alla Sezione 9

indicando la rettifica a qualsiasi importo pagabile ai sensi dei Prodotti Complessi e/o a qualsiasi altro termine rilevante del Regolamento e fornendo informazioni di sintesi sull'Evento Giurisdizionale, posto che il fatto di non aver pubblicato l'avviso non condiziona la validità dell'Evento Giurisdizionale né di qualsiasi azione intrapresa.

Sezione 6 Riacquisto dei Prodotti Complessi

L'Emittente e qualsiasi controllata o altra affiliata dell'Emittente può in qualsiasi momento acquistare i Prodotti Complessi a qualsiasi prezzo sul mercato aperto o mediante offerta di acquisto o contratto privato. Qualsiasi Prodotto Complesso in tale modo acquistato può essere detenuto, rivenduto o cancellato.

Sezione 7 Prescrizione

In conformità al diritto svizzero, le richieste di qualsiasi pagamento in relazione ai Prodotti Complessi saranno prescritte dopo il decorso di un periodo di dieci anni, calcolato dalla data in cui tale pagamento è diventato per la prima volta pagabile ed esigibile.

Sezione 8 Pagamenti

Il pagamento di qualsiasi importo in relazione ai Prodotti Complessi dovrà essere effettuato dall'Agente per i Pagamenti e l'Emittente si impegna a trasferire i fondi necessari a servizio dei Prodotti Complessi alle rilevanti date di esigibilità liberamente disponibili a favore dell'Agente per i Pagamenti. Ove una data di esigibilità non cada in un Giorno Lavorativo, l'Emittente sarà obbligato ad effettuare il trasferimento di tali pagamenti con valuta del Giorno Lavorativo immediatamente successivo a tale data di esigibilità. Non sono dovuti interessi di mora né altri pagamenti risarcitori saranno pagabili ai Portatori per qualsiasi differimento di un pagamento.

La debita e puntuale ricezione da parte dell'Agente per i Pagamenti dei pagamenti provenienti dall'Emittente a servizio dei Prodotti Complessi libererà l'Emittente dai propri obblighi ai sensi dei Prodotti Complessi nella misura di tali pagamenti.

Tutti i pagamenti saranno effettuati ai Portatori in conformità alle norme, regolamenti e procedure operative applicabili a, e/o rilasciate dall'Intermediario di volta in volta.

Tutti i pagamenti in relazione ai Prodotti Complessi sono soggetti a (i) qualsiasi legge, regolamento e direttiva fiscale o di altro tipo nel luogo del pagamento e (ii) qualsiasi ritenuta o deduzione richiesta ai sensi della (a) sezione 871(m) dell'*Internal Revenue Code* Statunitense del 1986 (il "**Codice**", e tale ritenuta o deduzione, "**Ritenuta 871 (m)**") o (b) un accordo descritto alla Sezione 1471(b) del Codice o altrimenti imposto ai sensi delle Sezioni da 1471 a 1474 del Codice e qualsiasi regolamento o accordo ai sensi del medesimo o interpretazione ufficiale del medesimo ("**FATCA**") o un accordo intergovernativo tra gli Stati Uniti e un'altra giurisdizione che faciliti l'attuazione del medesimo (o qualsiasi legge attuativa di tale accordo intergovernativo). Inoltre, nel determinare l'importo della Ritenuta 871(m) imposta con riferimento a qualsiasi importo da pagarsi sui Prodotti Complessi, l'Emittente avrà diritto di trattenere su qualsiasi "equivalente del dividendo" (come definito ai fini della Sezione 871(m) del Codice) al più alto tasso applicabile a tali pagamenti indipendentemente da qualsiasi esenzione da, o riduzione di, tale trattenuta altrimenti disponibile ai sensi della normativa applicabile.

Sezione 9 Avvisi

Tutti gli avvisi ai Portatori saranno validi e vincolanti se (i) pubblicati dall'Emittente sul sito internet di SIX Swiss Exchange Ltd (www.six-swiss-exchange.com), dove gli avvisi sono attualmente pubblicati all'indirizzo www.six-swiss-exchange.com/news/official_notices/search_en.html, o (ii) altrimenti pubblicati in conformità agli regolamenti di SIX Swiss Exchange Ltd.

Sezione 10 Forma

I Prodotti Complessi sono emessi in forma non cartacea ai sensi dell'Articolo 973c del Codice delle Obbligazioni Svizzero come titoli non cartacei (*Wertrechte*), che saranno registrati presso il SIS o un altro intermediario (*Verwahrungsstelle*) in Svizzera come titoli detenuti presso un intermediario (*Bucheffekten*) ("**Titoli Detenuti Presso un Intermediario**").

I titoli non cartacei (*Wertrechte*) saranno creati dall'Emittente mediante registrazione in un registro dei titoli non cartacei (*Wertrechtbuch*) tenuto dall'Emittente. Tali titoli non cartacei saranno quindi iscritti nel registro principale (*Hauptregister*) di SIS o altro intermediario (*Verwahrungsstelle*) in Svizzera riconosciuto a tali fini da SIX Swiss Exchange Ltd (SIS o l'altro intermediario, l'"**Intermediario**") come Titoli Detenuti Presso un Intermediario. I Prodotti Complessi resteranno prenotati nel sistema dell'Intermediario, e l'Intermediario manterrà il registro per i Prodotti Complessi, fino al momento antecedente tra il rimborso e la stampa dei Prodotti Complessi.

Le registrazioni dell'Intermediario determineranno l'importo o numero di Prodotti Complessi detenuto attraverso ciascun partecipante presso l'Intermediario. In relazione ai Prodotti Complessi detenuti in forma di Titoli Detenuti Presso un Intermediario, i portatori dei Prodotti Complessi saranno ciascun soggetto che detiene un qualsiasi Prodotto Complesso in un conto titoli (*Effektenkonto*) a suo nome o, nel caso degli intermediari (*Verwahrungsstellen*), ciascun intermediario (*Verwahrungsstelle*) che detiene il Prodotto Complesso per proprio conto in un conto titoli (*Effektenkonto*) a proprio nome.

Né l'Emittente né i Portatori avranno in qualsiasi momento il diritto di effettuare o chiedere la conversione dei titoli non cartacei (*Wertrechte*) in, o la consegna di, un certificato globale permanente (*Dauerglobalurkunde*) o Prodotti Complessi individualmente cartacei (*Einzelurkunden*).

Fintantoché i Prodotti Complessi saranno in forma di Titoli Detenuti Presso un Intermediario, i Prodotti Complessi potranno essere trasferiti esclusivamente mediante accredito dei Prodotti Complessi da trasferirsi su un conto titoli del ricevente.

Non potrà essere effettuata alcuna consegna fisica dei Prodotti Complessi a meno che e fino a che non saranno stampati Prodotti Complessi individualmente cartacei. Prodotti Complessi individualmente cartacei potranno essere stampati solamente, in tutto ma non in parte, se l'Intermediario cessa ogni operatività senza un successore.

I trasferimenti di Prodotti Complessi in qualsiasi Clearing System saranno soggetti all'eventuale Lotto Minimo di Negoziazione.

Ove vengano stampati Prodotti Complessi individualmente cartacei, i titoli non cartacei (*Wertrechte*) saranno immediatamente cancellati dall'Emittente e i Prodotti Complessi individualmente cartacei saranno consegnati ai Portatori a fronte della cancellazione dei Titoli Detenuti Presso un Intermediario nei loro rispettivi conti titoli. I Prodotti Complessi individualmente cartacei stampati non saranno inclusi nelle registrazioni di alcun intermediario (*Verwahrungsstelle*) e, pertanto, non costituiranno Titoli Detenuti Presso un Intermediario.

Sezione 11 Status

I Prodotti Complessi costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, non garantite e non subordinate di Credit Suisse ed hanno pari grado nell'ordine dei pagamenti (*pari passu*) con ogni altra obbligazione presente e futura non garantita e non subordinata di Credit Suisse e senza preferenza tra di esse, fatto salvo per le cause di prelazione previste dalle applicabili norme inderogabili di legge. I Prodotti Complessi non sono coperti da alcun sistema d'indennizzo o assicurativo (quale un sistema di deposito o protezione bancario).

Sezione 12 Modifiche

Il presente Regolamento può, in seguito a consultazione con l'Agente di Calcolo, essere modificato di volta in volta dall'Emittente, a condizione che, a parere dell'Emittente, tale modifica sia di natura formale, minore o tecnica, sia effettuata per correggere un errore manifesto, o non sia materialmente pregiudizievole per gli interessi dei Portatori.

Nonostante quanto precede, l'Emittente può modificare qualsiasi previsione del presente Regolamento nel caso in cui l'Emittente ragionevolmente ritenga che tale modifica sia necessaria o appropriata in conseguenza di una modifica a qualsiasi legge o regolamento svizzeri o di qualsiasi altra giurisdizione.

Qualsiasi modifica apportata in conformità alla presente Sezione 12 sarà vincolante per i Portatori in conformità al presente Regolamento. I Portatori saranno informati di una tale modifica mediante avviso in conformità alla Sezione 9.

Sezione 13 Emissione di Ulteriori Prodotti Complessi

L'Emittente si riserva il diritto di volta in volta e senza il consenso dei Portatori di creare o emettere ulteriori tranches di prodotti in qualsiasi momento, che saranno fungibili con i Prodotti Complessi (vale a dire identici in relazione al Regolamento (eccetto che per il Prezzo di Emissione, la Data di Emissione/Data di Pagamento e, se applicabile, la prima Data di Pagamento degli Interessi Date o Data del Payout) e gli identificatori dei titoli) in modo da essere consolidati e formare una singola serie con i Prodotti Complessi in circolazione.

Sezione 14 Sostituzione dell'Emittente

L'Emittente può in qualsiasi momento, senza il consenso dei Portatori, sostituire a sé in qualità di obbligato principale ai sensi dei Prodotti Complessi qualsiasi società (il "Sostituto"), che sia una Affiliata (come di seguito definita) o un'altra società nella quale si integri, o in cui si fonda o alla quale venda, ceda in locazione, trasferisca o apporti tutti o sostanzialmente tutti i suoi beni, a condizione che:

- (i) se il Sostituto è una Affiliata, il Sostituto abbia una rating sul debito non garantito a lungo termine pari a o superiore a quello dell'Emittente assegnato da Moody's Deutschland GmbH (o un rating equivalente da parte di un'altra agenzia di rating riconosciuta a livello internazionale) o abbia il beneficio di una garanzia da parte dell'Emittente o di un'altra Affiliata con tale rating del debito;
- (ii) tutte le azioni, condizioni e quant'altro sia necessario intraprendere, soddisfare o fare (incluso l'ottenimento di qualsiasi necessario consenso) per garantire che i Prodotti Complessi rappresentino obbligazioni legali, valide e vincolanti del Sostituto siano state intraprese, soddisfatte e fatte e siano pienamente in vigore ed efficaci; e
- (iii) l'Emittente abbia dato un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di tale sostituzione ai Portatori in conformità alla Sezione 9.

Nel caso di una qualsiasi sostituzione dell'Emittente, qualsiasi riferimento nel presente Regolamento all'Emittente sarà da quel momento interpretato come un riferimento al Sostituto.

"Affiliata" indica qualsiasi entità controllata, direttamente o indirettamente dell'Emittente, qualsiasi entità che controlla, direttamente o indirettamente, l'Emittente o qualsiasi entità soggetta a comune controllo con l'Emittente.

L'Emittente avrà altresì il diritto a condizione che ne dia avviso ai Portatori in conformità alla Sezione 9 di cambiare la sede o filiale attraverso la quale agisce ai fini dei Prodotti Complessi, e la data di tale cambio dovrà essere specificata in tale avviso, posto che non avrà luogo alcun cambio prima della pubblicazione di tale avviso. Nel caso di un qualsiasi cambio, qualsiasi riferimento nel presente Regolamento all'Emittente dovrà da quel momento essere inteso come a Credit Suisse AG, che agisce attraverso tale ufficio o filiale.

Sezione 15 Calcoli e Determinazioni da parte dell'Agente di Calcolo e dell'Emittente; Effetto Vincolante; Responsabilità

Sezione 15.1 Calcoli e Determinazioni da parte dell'Agente di Calcolo e dell'Emittente

Salvo ove specificato altrimenti nel presente Regolamento, qualsiasi calcolo o determinazione effettuato dall'Agente di Calcolo e/o dall'Emittente dovrà essere effettuato in buona fede e in modo commercialmente ragionevole. Nell'effettuare un tale calcolo o determinazione, l'Agente di Calcolo e l'Emittente dovranno esercitare la loro discrezione tenendo conto delle prevalenti prassi di mercato e degli altri fattori che ritengano essere appropriati (inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi circostanza o evento che ritengano avere un effetto rilevante sugli accordi di copertura stipulati dall'Emittente (e/o dalle sue affiliate) in qualsiasi momento con riferimento ai Prodotti Complessi). In particolare, l'Agente di Calcolo e l'Emittente dovranno tenere conto dell'effetto di tale determinazione sui Prodotti Complessi e considerare se con una tale determinazione si possa ottenere un giusto trattamento dei Portatori in conformità con tutti i rilevanti obblighi regolamentari ad essi applicabili.

Sezione 15.2 Effetto Vincolante

Qualsiasi determinazione o calcolo da parte dell'Agente di Calcolo e/o dell'Emittente dovrà, in assenza di errore manifesto, essere definitivo o vincolante per l'Agente di Calcolo o l'Emittente (a seconda dei casi) e i Portatori.

Sezione 15.3 Responsabilità

L'Agente di Calcolo sarà responsabile in relazione a qualsiasi notifica, determinazione, calcolo o altra decisione da esso effettuata ai sensi del presente Regolamento solamente se e nella misura in cui non abbia rispettato gli standard di diligenza di un istituto finanziario di riconosciuta affidabilità internazionale che svolga un ruolo di agenzia di calcolo.

Sezione 16 Agente(i) per i Pagamenti e Agente di Calcolo come Agenti

L'(Gli) Agente(i) per i Pagamenti e l'Agente di Calcolo agiscono esclusivamente come agenti dell'Emittente e non hanno alcun obbligo nei confronti di o relazione di agenzia o fiduciaria verso alcun Portatore.

Sezione 17 Fiscalità

L'Emittente non è responsabile del pagamento, e il rilevante Portatore deve pagare, qualsiasi imposta, tassa, onere, ritenuta o altro pagamento che possa derivare da, o in relazione a, la proprietà, il trasferimento, il rimborso o l'escussione di qualsiasi Prodotto Complesso, incluso, a titolo esemplificativo, il pagamento di qualsiasi importo o consegna fisica ai sensi del medesimo. L'Emittente avrà il diritto di trattenere o dedurre da qualsiasi importo pagabile o consegnabile al Portatore un importo relativo a (a) il pagamento di qualsiasi tale imposta, tassa, onere, ritenuta o altro pagamento o (b) l'effettuazione di rimborsi all'Emittente per qualsiasi pagamento da parte sua di qualsiasi imposta, tassa, onere, ritenuta o altro pagamento di cui alla presente Sezione 17.

Sezione 18 Legge Applicabile e Foro Competente

Sezione 18.1 Legge Applicabile

I Prodotti Complessi saranno soggetti alla, retti dalla e interpretati in conformità alla **legge svizzera**.

Sezione 18.2 Foro Competente

Il foro competente in via esclusiva per ogni disputa tra i Portatori e l'Emittente in relazione ai Prodotti Complessi sarà **Zurigo 1, Svizzera**.

Inoltre, **Zurigo 1, Svizzera**, sarà il foro competente in via esclusiva per la dichiarazione di annullamento dei Prodotti Complessi, ove stampati, e la loro successiva sostituzione.

Sezione 19 Lingua

Il presente Regolamento è scritto in lingua inglese e fornito con una traduzione in lingua tedesca. Il testo inglese sarà prevalente e vincolante. La traduzione in lingua tedesca del presente Regolamento è fornita per mera convenienza.